

1. BREVI CENNI SULL' ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

La sospensione del procedimento con messa alla prova è stata introdotta con la Ln.67/2014 del 28.4.2014, come nuovo rito alternativo al dibattimento, destinato a finalità di deflazione processuale e carceraria. La novella legislativa è stata approvata soltanto qualche giorno prima della scadenza del termine imposto all'Italia dalla Corte EDU per individuare un rimedio alla situazione di sovraffollamento delle carceri italiane. Esso si prefigge l'obiettivo di intervenire riducendolo sul sovraffollamento carcerario in relazione ai procedimenti che hanno ad oggetto un minore allarme sociale. Tale istituto incide anche sul carico degli uffici giudiziari perché connotato da caratteristiche deflative, venendo tali procedimenti definiti con sentenza di estinzione del reato cui si perviene contemperando due opposte esigenze, quella impositiva di obblighi e prescrizioni e quella specialpreventiva e risarcitoria, nonché prevede la sospensione dei termini di prescrizione

Con la riforma Cartabia, al fine di estendere l'ambito di applicazione di detto istituto, esso sarà ammissibile anche per reati puniti, nel massimo, entro i 6 anni di reclusione e potrà essere richiesta anche dal PM. La riforma ha così recepito la proposta della Commissione Lattanzi volta ad implementare un istituto processuale sì, ma che produce effetti sostanziali – che è espressione della giustizia riparativa, applicabile ai reati considerati di minor allarme sociale e che finora ha dato buona prova dalla sua introduzione.

Essa ha modificato:

- il codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater;
- il codice di procedura penale, con l'introduzione degli artt. 464-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l'art. 657 bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;
- le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del D.M. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

- **sociali e socio-sanitarie:** alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori;
- **protezione civile:** soccorso alla popolazione anche in caso di calamità;
- **patrimonio ambientale:** (fruibilità e tutela) prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali;
- **patrimonio culturale e archivistico:** (fruibilità e tutela) inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche;
- **immobili e servizi pubblici:** (manutenzione e fruizione) ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia
- **specifiche competenze e professionalità dell'imputato.**

L'istituto giuridico della "messa alla prova" prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

In base alla legge 67/14 l'iniziativa è rimessa all'indagato o imputato, a seconda della fase processuale, che potrà farne richiesta fino al momento della discussione, in caso di udienza preliminare, ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La richiesta può essere altresì presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, nel termine di quindici giorni dalla notifica, ovvero in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

Ai sensi dell'art. 464 *ter* c.p.p., è altresì prevista la possibilità di richiedere l'accesso alla messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, indirizzando la richiesta al GIP, che la inoltra al Pubblico Ministero per esprimere il proprio consenso, in forma scritta e sinteticamente motivata, previa definizione dell'imputazione.

Appare, quindi, evidente come la MAP apporti indubbiamente notevoli benefici per la riduzione dei carichi giudiziari e certamente non comporta una "fuga dalla sanzione penale, essa, infatti, realizza una anticipazione del trattamento rieducativo/risocializzante, a beneficio della collettività (riduzione dei tassi di recidiva), oltre che dell'individuo che vi è sottoposto

2. MODIFICHE DELLA MESSA ALLA PROVA CON LA RIFORMA "CARTABIA"

La MAP nel sistema processuale contribuisce a ridurre la durata media del processo e riveste un'importanza strategica rispetto agli obiettivi del P.N.R.R. e di efficienza complessiva della giustizia penale. Essa comporta, infatti, la sospensione del procedimento penale nella fase delle indagini o del processo, dopo l'esercizio dell'azione penale, consentendo di liberare risorse ed energie per la trattazione di altri procedimenti penali ed è una misura dall'elevato potenziale special-preventivo, che evita gli effetti desocializzanti del carcere per quanti, all'esito del processo, sarebbero stati condannati a una pena detentiva; è una misura che contribuisce a non aggravare il sovraffollamento carcerario e che riduce i tempi complessivi medi del processo penale attraverso il meccanismo sospensivo. In queste ragioni va inquadrato l'ampliamento delle possibilità di applicazione della MAP.

La legge n. 134 del 2021, all'**art. 1, co. 22**, detta i principi da rispettare nell'ambito dell'istituto della messa alla prova e, precisamente: *«Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) *estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;*

b) *prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero».*

La riforma Cartabia, all'art.29, prevede, quindi, tra i criteri direttivi, oltre all'aumento del limite edittale, anche l'estensione dell'iniziativa al Pubblico Ministero, che potrà dunque proporre la

sospensione del procedimento con messa alla prova, fermo restando il necessario consenso dell'indagato o imputato.

Art. 29.

Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 464 -bis : 1) al comma 1, dopo la parola: «l'imputato», sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.»; 2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 -bis »»; 3) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 4) al comma 4, lettera c) , dopo le parole: «la mediazione con la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»; b) dopo l'articolo 464 -ter, è inserito il seguente: «Art.464 -ter . 1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).

– 1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato. 5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127.

Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.»; c) all'articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento».

Dall'analisi del dettato normativo, possiamo verificare che l'iniziativa del Pubblico Ministero si riscontra nella modifica degli artt. 456 cpp (decreto di giudizio immediato), 458 cpp (richiesta di giudizio abbreviato), 458 bis cpp (richiesta di applicazione della pena), 519 cpp (diritti delle parti), 520 cpp (nuove contestazioni all'imputato non presente) e 554 ter cpp (provvedimenti del giudice). La specifica normativa è racchiusa nell'art. 464 ter 1.

Art. 464-ter.1 c.p.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis , può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

5. Nel caso previsto dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato

7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova. ,o

3. INCREMENTO DEL RICORSO ALLA MAP

La riforma Cartabia indubbiamente comporterà un aumento dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova con incidenza sul carico di lavoro dell'UEPE che dovrà stilare il programma. Dal confronto con l'ufficio territoriale di Teramo, al fine di conoscere l'attuale situazione e per comprendere come si vorrà e potrà sostenere l'aumento delle istanze da parte degli imputati/ indagati e dello stesso ufficio della Procura di Teramo, è emerso che attualmente il carico di lavoro è importante, come attestato dallo stesso Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e in particolare: a) n.3 sanzioni sostitutive; b) n.17 LLPPUU in materia di stupefacenti; c) n.138 LLPPUU in materia di reati stradali; d) n.170 MAP; e) n.136 indagini MAP.

È evidente che l'entrata in vigore della Riforma Cartabia imporrà un nuovo carico di lavoro soprattutto negli ambiti che già attualmente contemplano il maggior numero di richieste e, pertanto, lo UEPE si troverà a dover rimodulare il carico di lavoro nonché la tempestività nella redazione dei programmi atteso che ad oggi l'Ufficio procede "non prima di quattro mesi dalla ricezione della richiesta di programma di trattamento".

A tal fine è già stato previsto un incremento della pianta organica dell'Ufficio esterno.

CONCLUSIONI

Nonostante le difficoltà pratiche, così come rappresentate dall'ULEPE di Teramo, la messa alla prova risulta uno strumento efficace di deflazione processuale e carceraria, nonché rieducativa. In particolare, presso questo Tribunale, l'istituto della MAP ha dimostrato tale apprezzabile efficacia che necessita tuttavia di una struttura organizzativa, tanto nella fase di elaborazione, quanto nella fase esecutiva, dotata di risorse adeguate. L'Ulepe di Teramo ha previsto l'aumento della pianta organica e ha espresso la propria disponibilità per un colloquio costruttivo con i magistrati al fine di evitare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.